Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 6 - 2020

Verona, 30 giugno 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Diritti annuali entro il 30 giugno.....3
AMBIENTE- Comunicazione annuale al registro pile entro il 30 giugno 2020.....4
AMBIENTE/CAM - Manutenzione verde e ristorazione, aggiornati i CAM.....4
RIFIUTI - Registro nazionale autorizzazioni recupero – "Recer".....4
MUD 2020 – Sanzioni ridotte per i ritardatari.....5

NEWS SICUREZZA

ATTIVITA' PRODUTTIVE/COVID 19- Guida per orientarsi fra le principali normative.....6
DPI/COVID 19 – INAIL, procedura di validazione in deroga.....6
INAIL/COVID 19 - Infortunio sul lavoro da COVID 19, certificazioni e denuncia di infortunio.....6
PRIMO SOCCORSO/FORMAZIONE – Formazione in sicurezza dei soccorritori.....8
RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI – Documentazione sanitaria, proroga al 30 luglio.....8
SICUREZZA AMBIENTI/COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 56/2020.....9
SICUREZZA LAVORO/COVID19 – DL Rilancio, salute e sicurezza sul lavoro.....9
SICUREZZA LAVORO- Nuovi valori esposizione professionale agenti chimici.....10
SICUREZZA LAVORO/COVID 19- Nuovo strumento OiRA per i rischi legati al Covid-19.....11
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Impianti di ventilazione/climatizzazione, indicazioni ISS.....11
SICUREZZA LAVORO/COVID 19- Linee Guida Regioni attività economiche e produttive.....13
SICUREZZA LAVORO – Agenti cancerogeni, nuovo D.Lgs. 44/2020.....14
SICUREZZA LAVORO/COVID-19 – Aggiornate le FAQ in materia di lavoro.....14
SICUREZZA AMBIENTI/COVID 19 - Guida ISS prevenzione legionella impianti idrici.....15
SICUREZZA LAVORO- Procedure operative rischio Radiazioni Ottiche Artificiali ROA.....15
SICUREZZA LAVORO/ COVID 19- INAIL, versione integrale video Protocollo parti sociali.....16
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – INAIL, Lavoro agile in situazioni emergenziali.....16
SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Lavoro agile, fase 3, ulteriori disposizioni attuative.....17

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE/COVID 19 - App Immuni.....17

NEWS AREA TECNICA

ADR TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Accordi in deroga ADR, Ministero Trasporti.....18
AEE - Aggiornamento normativo, D.Lgs. 42/2020.....19
AMIANTO - Riconoscimento e caratterizzazione materiali con amianto, opuscolo Inail.....20
IMPIANTI TERMICI - Nuove disposizioni in merito al risparmio energetico.....20
INAIL/COVID 19 - Revoca Bando Isi 2019.....20
MARCATURA CE - Compatibilità elettromagnetica, elenco riferimenti norme armonizzate.....21
PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica attività ricettive turistico alberghiere.....21
PREVENZIONE INCENDI – Nuova norma tecnica per le autorimesse (DM 15/05/2020).....21
PREVENZIONE INCENDI – Aggiornamento normativa.....22
PREVENZIONE INCENDI - Impianti di climatizzazione in attività soggette ai controlli.....23
SICUREZZA PRODOTTI/COVID 19 - Prodotti disinfettanti non conformi.....23

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Gestione sicurezza e operatività antincendio, opuscolo INAIL.....24

ALBO GESTORI RIFIUTI - Diritti annuali entro il 30 giugno

https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-diritti-annuali-entro-il-30-giugno/

Si ricorda che l'art. 113 del DL n. 18/2020, convertito con legge n.27/2020 ha stabilito la proroga al 30 giugno p.v del versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Le aziende iscritte a detto Albo devono versare il contributo annuale in base alla categoria e alla classe di appartenenza (vedi tabella in calce).

L'omesso pagamento dei diritti nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7 DM 120/2014).

Le categorie sono le seguenti:

- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2-*bis*: produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
- categoria 2-*ter*: raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana da parte di associazioni di volontariato ed enti religiosi;
- categoria 3-*bis*: distributori e trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con determinate procedure semplificate;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 4-*bis:* raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell'impresa ferroviaria o navale;
- categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

Gli strumenti per effettuare il pagamento sono i seguenti:

- Carta di credito su circuito Visa/Mastercard;
- MAV Elettronico Bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane o Banco Posta)

Per eseguire il pagamento secondo una delle modalità sopra indicate è necessario accedere al portale www.albonazionalegestoriambientali.it, selezionando la voce "Login Imprese".
Nella sezione " Diritti" sono indicati gli importi dovuti e le modalità di pagamento utilizzabili.

AMBIENTE- Comunicazione annuale al registro pile entro il 30 giugno 2020
https://www.apiverona.it/ambiente-comunicazione-annuale-al-registro-pile-entro-il-30-giugno-2020/

Si ricorda che entro il prossimo 30 giugno (anziché 31 marzo) i produttori/importatori di pile ed accumulatori devono presentare per via telematica alle Camere di Commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno 2019 (si veda art. 15, c. 3, d.lgs n. 188/2008), a seguito della proroga prevista dall'art. 113 del DL n. 18/2020 convertito con Legge n.27/2020.

La comunicazione va effettuata utilizzando l'applicazione messa a disposizione dal Registro Pile, accessibile dalle imprese tramite il portale www.registropile.it

AMBIENTE/CAM - Manutenzione del verde e ristorazione, aggiornati i criteri ambientali minimi
https://www.apiverona.it/ambientecam-manutenzione-del-verde-e-ristorazione-aggiornati-i-criteri-ambientali-minimi/

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale n.90 del 4 aprile 2020 due DM 10 marzo 2020 del Ministero Ambiente che dettano i criteri ambientali minimi obbligatori (CAM) per i seguenti servizi:
- servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde
- servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, negli appalti pubblici.

I provvedimenti aggiornano i CAM che devono essere inseriti nei bandi pubblici e vanno garantiti e rispettati dal fornitore . Entrambi i decreti entrano in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dalla stessa data sono abrogati i precedenti DM del 13 dicembre 2013 e del 25 luglio 2011.

RIFIUTI - Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni per le operazioni di recupero – "REcer"
https://www.apiverona.it/rifiuti-registro-nazionale-per-la-raccolta-delle-autorizzazioni-per-le-operazioni-di-recupero-recer/

Con il D.L. 101/ 2019 convertito con modificazioni dalla L. 128/2019, sono state introdotte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nuove disposizioni in merito al rilascio ed alla gestione delle autorizzazioni al recupero di rifiuti nei casi in cui non vi siano criteri riconosciuti per la definizione di specifici *End of Waste*.

Tra questi ricordiamo l'obbligo, in capo alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni, di comunicare a ISPRA i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro 10 giorni dalla notifica degli stessi al soggetto istante; i provvedimenti autorizzatori già rilasciati, entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della legge 128/2019.

Il comma 3-septies introduceva, invece, l'istituzione presso il MATTM del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In seguito a tali modifiche normative è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.142 del 05/06/2020 il DM 21 aprile 2020,con cui il MATTM ha disciplinato le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro.

Il registro, che è stato chiamato *REcer*, sarà suddiviso in 2 sezioni: la prima raccoglierà le "autorizzazioni ordinarie" rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte II del testo unico ambientale, la seconda raccoglierà le "procedure semplificate" concluse ai sensi dell'art. 184-ter.

Le informazioni che saranno inserite sono contenute nell'allegato I del DM 21 aprile 2020; i dati saranno resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e alle autorità competenti che ne facciano richiesta. Inoltre, potranno essere utilizzati dal MATTM per istruttorie tecniche volte a definire specifici criteri EoW.

Il REcer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal MATTM presso l'Albo nazionale gestori ambientali ed è interoperabile con il Catasto rifiuti (art. 189 D.Lgs. 152/06) e con il registro elettronico istituito dall'art. 6 del D.L. 135/2018.

L'entrata in effettiva operatività del REcer sarà comunicata dal MATTM tramite avviso sul proprio sito ufficiale.

MUD 2020 – Sanzioni ridotte per i ritardatari
https://www.apiverona.it/mud-2020-sanzioni-ridotte-per-i-ritardatari/

Si ricorda che il 30 giugno 2020 è il termine ultimo per la presentazione del MUD relativo all'anno 2019.

La scadenza originaria era fissata quest'anno al 30 aprile scorso, tuttavia, a causa dell'emergenza Covid-19, il legislatore con l'art. 113 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto Cura Italia) ha prorogato il termine al 30 giugno 2020.
La presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa ma entro 60 giorni dalla scadenza **(60 giorni e non due mesi, quindi 29 agosto)** comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00.

La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione o la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/2006).

L'ente che applica le sanzioni è la Provincia.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso:
L'omessa comunicazione e la comunicazione eseguita in modo incompleto o inesatto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 18.000 (art. 13, comma 7, del D.Lgs. 209/2003).

Comunicazione produttori AEE:
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della comunicazione annuale è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 20.000 (art. 38, comma 2, lettera h, del D.Lgs 49/2014).

NEWS SICUREZZA

ATTIVITA' PRODUTTIVE/COVID 19- Guida per orientarsi fra le principali disposizioni normative
https://www.apiverona.it/attivita-produttivecovid-19-guida-per-orientarsi-fra-le-principali-disposizioni-normative/

Fonte: regioni.it

Pubblicato nella sezione dei "Dossier" curati - nel corso di questa emergenza - dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni e pubblicati sul sito www.regioni.it una guida alle principali disposizioni normative nazionali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 di interesse per le attività produttive.

Si tratta di un quadro d'insieme che fornisce la sintesi e i link ai testi legislativi relativi agli strumenti e alla policy messi in campo dal Governo con il D.L. 9/2020, il D.L. 18/2020 e il D.L. 23/2020.

I testi sono anche messi in relazione con le richieste avanzate dalla Conferenza delle Regioni l'8 e il 23 aprile.

DPI/COVID 19 – INAIL, procedura di validazione in deroga DPI
https://www.apiverona.it/dpicovid-19-inail-procedura-di-validazione-in-deroga-dpi/

Fonte www.inail.it

Disponibile nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19" l'aggiornamento all'8 giugno 2020 dell'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati con la procedura di validazione in deroga. Si ricorda che l'elenco è soggetto a continuo aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

LINK ALL'ELENCO
- Elenco dpi validati da 1 a 100
- Elenco dpi validati da 101 a 200
- Elenco dpi validati da 201 a 300

INAIL/COVID 19 - Infortunio sul lavoro da COVID 19, certificazioni e denuncia di infortunio
https://www.apiverona.it/inailcovid-19-infortunio-sul-lavoro-da-covid-19-certificazioni-e-denuncia-di-infortunio/

Si ricorda che l'INAIL nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha fornito precisazioni in merito alla documentazione medica idonea per la richiesta di denuncia di infortunio per infezione da Covid 19.

Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la **prescritta certificazione medica (prevista dall'articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all'Inail**, che prende in carico e assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare:

- i dati anagrafici completi del lavoratore,
- i dati anagrafici completi del datore di lavoro,
- la data dell'evento/contagio,
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio
- in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

Si rappresenta l'importanza di acquisire la certificazione dell'avvenuto contagio, in quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all'altro requisito dell'occasione di lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente obbligo dell'invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail.

Ai fini della certificazione dell'avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.

Inoltre solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell'avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all'Istituto.

L'obbligo di denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro scatta pertanto solo in presenza di certificazione medica che riporta i contenuti dell'art. 53 del DPR n. 1124/1965.

Qualora l'azienda riceva certificati medici (dal lavoratore o dall'Inail) non in linea con ette indicazioni potranno rispondere/comunicare all'Istituto di non avere elementi sufficienti per fare la denuncia di infortunio

Infine, con la successiva circolare n. 22 del 20 maggio l'INAIL precisa meglio i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono altresì chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

Nella circolare, infine, viene chiarito che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del d.l. 16 maggio 2020, n.33.

PRIMO SOCCORSO/FORMAZIONE – Circolare Ministero Salute 5 giugno 2020 per la formazione in sicurezza dei soccoritori
https://www.apiverona.it/primo-soccorsoformazione-circolare-ministero-salute-5-giugno-2020-per-la-formazione-in-sicurezza-dei-soccoritori/

Pubblicata dal Ministero della Salute la circolare 5 giugno 2020 prot. n. 19334 recante *"Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori."* Il provvedimento fornisce alcune indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori in modifica ad interim ai protocolli di rianimazione (BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

L'attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di *droplets* e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria. L'OMS, infatti, ha considerato tali manovre salvavita - PURE SE INDISPENDABILI E DA EFFETTUARE SENZA INDUGIO - come altamente a rischio di contaminazione virale per tutti i soccorritori E IN QUANTO TALI DA EFFETUARE CON SPECIFICHE PRECAUZIONI. Per tale motivo è stato necessario apportare delle modifiche *ad interim* ai protocolli di rianimazione (BLS-D: *Basic Life Support and Defibrillation*) universalmente riconosciuti.

Il documento è essenzialmente focalizzato su tre punti:
• il soccorso balneare,
• le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori "laici",
• la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

Per quanto riguarda la formazione, questo documento intende fornire delle **linee di indirizzo per le buone prassi** per l'erogazione di tali corsi in sicurezza, tenendo conto che alle esigenze certificative si affiancano quelle di distanziamento e protezione di discenti da formare (operatori sanitari e personale laico) in modo da poter certificare sia nel BLS che nei corsi di Primo Soccorso Aziendale.

Il provvedimento sottolinea *che la fase dell'addestramento alle abilità tecniche e manuali della RCP*, può avvenire soltanto "in presenza" considerata l'irrinunciabile esigenza di praticare in modo diretto le manovre di *Basic Life Support* su simulatori che sono anche provvisti di strumenti di feedback per valutare la qualità delle procedure. Inoltre fa fa obbligo per tutti i direttori Centro di Formazione, mantenere numero di telefono ed email di ogni discente per la "tracciabilità" in caso di contagio scoperto dopo il corso (ovviamente bisogna indicare al discente la necessità/obbligo di contattare il centro di formazione in caso sviluppi sintomi sospetti o il riscontro di positività al tampone fino a 14 giorni dopo il corso). Queste sono attività di "tracciamento" ai fini del contenimento di eventuali nuovi focolai di COVID-19 possono rassicurare anche il discente.

RISCHIO RADIAZIONI IONIZZANTI – Documentazione sanitaria, proroga al 30 luglio
https://www.apiverona.it/rischio-radiazioni-ionizzanti-documentazione-sanitaria-proroga-al-30-luglio/

Pubblicata dal Ministero del Lavoro la Nota n.7216 del 24 aprile 2020 recante "*Differimento dei termini per la consegna dei documenti sanitari ai sensi dell'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni".*

Con tale provvedimento vengono prorogati al 31 luglio 2020 i termini per la consegna dei documenti sanitari previsti per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, all'articolo 90, comma 4, prevede che "Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma 1, lettere d) ed e) all'ISPESL (oggi INAIL), che assicurerà la loro conservazione […]" nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal medesimo articolo 90.

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale, che ha determinato l'adozione di misure straordinarie sull'intero territorio nazionale per il contenimento della diffusione del virus da COVID-19, acquisito anche il parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che il termine di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti, entro il quale il medico addetto alla sorveglianza medica debba provvedere alla consegna della documentazione sanitaria, possa essere eccezionalmente differito.

SICUREZZA AMBIENTI/COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 56/2020
https://www.apiverona.it/sicurezza-ambienticovid-19-ordinanza-regione-veneto-n-562020/

Pubblicata sul Bur n. 83 del 04 giugno 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 56 del 04 giugno 2020 Recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni".*

Il provvedimento contiene indicazioni per i i servizi per l'infanzia 0/3 anni (d*all'8 giugno 2020 é consentito lo svolgimento di servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020*), per gli informatori scientifici, perle sale giochi per bambini e adolescenti, per le piscine condominiali, per i servizi semiresidenziali per minori.

La presente ordinanza ha effetto dall'8 giugno 2020 al 27 giugno 2020;per tutto quanto non specificamente disciplinato dalla presente ordinanza, vale l'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.Si riconferma che gli aggiornamenti delle schede relative alle linee guida per le singole attività avranno effetto dalla pubblicazione sul sito regionale.

SICUREZZA LAVORO/COVID19 – DL Rilancio, disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid19-dl-rilancio-disposizioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-sul-lavoro/

Si segnala che il DL n. 34/2020 (cosiddetto DL Rilancio) pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* riporta alcune norme che riguardano anche la salute e la sicurezza sul lavoro.

In particolare si segnalano i seguenti articoli:

art. 66 - *"Modifiche all'articolo 16 della Legge n. 27/2020 in materia di dispositivi di protezione individuale"*
Le mascherine chirurgiche, reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non, nonché per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che nello svolgimento dell'attività sono impossibilitati a mantenere la distanza;

art. 81 *"Sospensione dei termini"*
Resta valido l'art. 103 della Legge n. 27/2020; gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e gli atti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.ù

art. 83 *"Sorveglianza sanitaria eccezionale"*
Viene introdotto l'obbligo aggiuntivo per i datori di lavoro di impostare una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a COVID (fermo restando il generale obbligo di sorveglianza sanitaria già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008).
Questo obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, anche quelli che non hanno nominato precedentemente il medico competente; la norma prevede che INAIL potrà fornire medici alle aziende (le tariffe saranno rese note successivamente).
L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della sorveglianza eccezionale "non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro"

art. 90 *"Lavoro agile"*
Non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di "lavoro agile" avviata con l'emergenza COVID può continuare ad essere applicata; gli obblighi di informativa (legge n. 81/2017) sono ancora assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro. I genitori di figli con meno di 14 hanno un diritto specifico al lavoro da remoto;

art. 95 *"Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro"*
INAIL promuove interventi straordinari destinati alle imprese, per l'acquisto di apparecchiature, dispositivi e strumentazioni anti COVID-19. Le risorse saranno gestite da Invitalia S.p.A. Il Bando ISI 2019 è revocato

SICUREZZA LAVORO- Nuovi valori esposizione professionale agenti chimici
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-nuovi-valori-esposizione-professionale-agenti-chimici/

Fonte Ministero Lavoro

È stato adottato il Decreto interministeriale del 2 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.

Il provvedimento prevede la sostituzione dell'Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.

Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l'applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21 agosto 2023.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19- Nuovo strumento OiRA per la valutare i rischi legati al Covid-19
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-nuovo-strumento-oira-per-la-valutazione-dei-rischi-legati-al-covid-19/

Fonte Eu-Osha

L'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro sul proprio sito mette a disposizione un nuovo strumento OiRA per la valutazione dei rischi legati al Covid 19 negli ambienti di lavoro.

Con l'inizio dell'allentamento delle restrizioni legate alla Covid-19 in tutta Europa, molte imprese e organizzazioni stanno pianificando il ritorno in sicurezza al luogo di lavoro. La piattaforma interattiva per la valutazione dei rischi online (OiRA) dell'EU-OSHA ha elaborato uno strumento mirato per agevolare questo processo.

Lo strumento interattivo può essere utile per individuare, valutare e gestire i rischi posti dalla Covid-19, al fine di assicurare il ritorno dei lavoratori a un ambiente che ne tuteli la salute e la sicurezza. Considera situazioni di vario tipo, indicando tra l'altro cosa fare se un lavoratore presenta sintomi della Covid-19 e come assicurare il distanziamento fisico sul luogo di lavoro e gestire i fornitori di servizi esterni.

Lo strumento OiRA per la Covid-19 può essere adattato dai partner OiRA nazionali alle normative e alle situazioni dei rispettivi paesi. Alcuni settori di attività dovranno integrare le raccomandazioni OiRA con requisiti più specifici.

Prova lo strumento di valutazione del rischio OiRA per la Covid-19
Visita la pagina dedicata alla Covid-19 dell'Eu-Osha per trovare maggiori risorse e orientamenti settoriali specifici

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 – Ambienti indoor e impianti di ventilazione/climatizzazione, indicazioni ISS del 25 maggio
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-ambienti-indoor-e-impianti-di-ventilazioneclimatizzazione-indicazioni-iss-del-25-maggio/

Fonte ISS

Pubblicati dall'Istituto Superiore Sanità i seguenti due importanti aggiornamenti in materia di ambienti indoor e impianti di ventilazione e condizionamento.

1. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2, *Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, versione* 25 maggio 2020.

L'aggiornamento ad opera del Gruppo di Lavoro Ambiente e Qualità dell'aria indoor fornisce utili indicazioni per continuare a mantenere gli ambienti salubri e prevenire i rischi di contagio. Le informazioni integrano e sostituiscono quelle precedenti, con una serie di soluzioni, consigli e accorgimenti pratici la cui applicazione può essere di importanza fondamentale per ridurre i rischi di contagio causati dalla pandemia di Covid-19.

In particolare contiene indicazioni in merito alle procedure da seguire dalla pulizia dei filtri alla gestione della ventilazione meccanica, per garantire un ricambio d'aria ottimale in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell'ambiente.

Nel documento vengono presi in considerazione sia gli ambienti domestici che quelli lavorativi.
Nella parte "Misure generali per gli ambienti lavorativi" viene precisato che in questo contesto emergenziale la qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi delle piccole e grandi Amministrazioni ed Aziende, ha un'importante influenza sulla salute, sulle prestazioni e sul benessere psicofisico dei lavoratori (es. aumento/perdita della produttività, della concentrazione, dei tempi di reazione, livello di motivazione e soddisfazione, competenze professionali, riduzione delle giornate di assenza, stress, aumento dei costi sanitari e di assistenza a carico del lavoratore, dell'SSN, ecc.).

Pertanto le Amministrazioni e le Aziende devono rafforzare e intensificare il loro impegno per affrontare questa delicata "nuova fase 2". Sul piano operativo, con l'applicazione degli specifici "protocolli anti-contagio" sono state implementate, e messe in atto nuove azioni organiche per rispondere alle esigenze di salvaguardia della salute del personale e della collettività che tengano conto delle misure essenziali di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia, che possono sommariamente essere così riassunte: adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici, contingentamento del personale, evitando dove possibile il rientro dei lavoratori con suscettibilità e disabilità diversificate, con malattie respiratorie, alterazione del sistema immunitario, differenziando e scaglionando gli orari di lavoro, distanziando, limitando e/o definendo percorsi specifici (es. ingressi e uscite differenziate), contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed assembramenti, sostenendo la diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e protezione della salute (soprattutto il distanziamento e il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o l'uso di disinfettanti quando non si ha la possibilità di effettuare il lavaggio con acqua e sapone), la formazione sui principali rischi, l'aumento e la modifica della frequenza di pulizia dei filtri degli impianti, la rimodulazione o la modifica degli interventi di sanificazione, l'utilizzo di mascherine o di altri dispositivi di protezione che non sostituiscono il distanziamento fisico, la diffusione delle procedure e delle misure tecniche di prevenzione e protezione personali.
Di seguito si riportano alcuni consigli, azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza di questa "nuova fase 2" per limitare ogni forma di diffusione del virus SARSCoV-2 che devono far parte di un approccio integrato cautelativo e di mitigazione del rischio

2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19, n. 33 contenente "*Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2"*,versione del 25 maggio 2020.

Il documento aggiornato dal Gruppo di Lavoro Ambiente-Rifiuti Covid 19 fornisce una serie di consigli e suggerimenti sulle pratiche d'uso da adottare per far sì che ventilazione e climatizzazione possano movimentare l'aria negli ambienti, contribuendo a prevenire possibili contagi.

L'adeguamento alle condizioni contingenti per contrastare la diffusione dell'epidemia di SARS-CoV-2 e per garantire una buona qualità dell'aria degli ambienti indoor necessita di appropriate risposte per il contenimento del rischio di trasmissione del virus. In questo ambito, nel documento presentato verranno descritti i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell'aria in ambienti indoor all'interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e verranno altresì fornite raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

Qualità dell'aria indoor e microclima, anche modulati dalle condizioni stagionali esterne, possono rappresentare fattori chiave nella trasmissione di infezioni e nei modelli epidemiologici stagionali negli ambienti indoor.

Una ventilazione adeguata e un regolare ricambio d'aria in questo tipo di ambienti, oltre che per mantenere condizioni di comfort, sono necessari per garantirne la salubrità riducendo la concentrazione di particolato e inquinanti di natura biologica. Inoltre, è opportuno ricordare che l'esigenza di ventilare e arieggiare periodicamente gli ambienti ha assunto particolare importanza a seguito dell'efficientamento energetico degli edifici che ha determinato una riduzione della ventilazione naturale per infiltrazione attraverso l'involucro edilizio.

Diventano quindi di prioritaria importanza le condizioni che favoriscono la ventilazione degli ambienti indoor e, dove non sia possibile o sufficiente avvalersi della ventilazione naturale, è necessario installare apparecchi di ventilazione forzata che esigono una manutenzione appropriata soprattutto se si trovano in ambienti dove sussistono condizioni di aumentato pericolo di diffusione di malattie.

L'adeguamento alle condizioni contingenti, durante la cosiddetta fase due dell'emergenza che è stata preceduta da un lungo periodo di lockdown, comporta non si possa prescindere da una "nuova percezione sociale degli ambienti indoor" che deve trovare una appropriata risposta nelle misure di contenimento del rischio di trasmissione del virus SARS-CoV-2 con idonee procedure di prevenzione e protezione.

In questo ambito, nel documento presentato verranno descritti i principali componenti dei sistemi di ventilazione e di climatizzazione che possono favorire la movimentazione dell'aria in ambienti indoor all'interno di strutture comunitarie non sanitarie e di ambienti domestici e verranno altresì fornite raccomandazioni operative per la gestione di questi impianti.

SICUREZZA LAVORO/COVID19 - Linee Guida Regioni attività economiche, produttive e ricreative, aggiornamento al 9 giugno
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-linee-guida-regioni-attivita-economiche-produttive-e-ricreative-aggiornamento-al-9-giugno/

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 9 giugno , ha aggiornato e integrato le "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative".

Le "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:
- "Ristorazione", dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle "cerimonie";
- "Attività ricettive" (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all'aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);
- "Servizi per l'infanzia e l'adolescenza" (con un paragrafo dedicato ai "Campi estivi").

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle "Aree giochi per bambini" e a "Cinema e spettacoli dal vivo" (quest'ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza).

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, **in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d'aria.**

SICUREZZA LAVORO – Agenti cancerogeni, nuovo D.Lgs. 44/2020
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-agenti-cancerogeni-nuovo-d-lgs-442020/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 il D.Lgs. 1° giugno 2020 n. 44 recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro."*

Il nuovo decreto, che entrerà in vigore il 24 giugno 2020, apporta le seguenti modifiche al Titolo IX, Capo II, "Protezione da agenti cancerogeni e mutageni", del D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e ai suoi allegati:

- È stato modificato l'articolo 242, comma 6, relativo alla necessità di proseguire con la sorveglianza e gli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione e dell'attività lavorativa, a discrezione del medico competente;

- L'elenco delle Sostanze, Miscele e Processi in All. XLII è stato modificato con l'inserimento di attività che comportano l'esposizione a polvere di silice cristallina respirabile;

- È stato modificato l'allegato XLIII, recante la lista di valori limite di esposizione professionali, tramite modifica dei limiti precedentemente esistenti e aggiunta di nuovi. Tra le novità più rilevanti segnaliamo:
  - l'abbassamento del valore limite di esposizione a cloruro di vinile monomero;
  - l'abbassamento del valore limite di esposizione a polveri di legno duro (frazione inalabile);
  - l'inserimento di valori limite di esposizione professionale per i Composti del Cromo VI;
  - l'inserimento di valori limite di esposizione professionale per la polvere di silice cristallina respirabile;
  - l'inserimento di valori limite di esposizione professionale per l'ossido di etilene;
  - l'inserimento di valori limite di esposizione professionale l'1-3-butadiene.

SICUREZZA LAVORO/COVID-19 – Aggiornate le FAQ in materia di lavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavorocovid-19-aggiornate-le-faq-in-materia-di-lavoro/

Il Ministero del Lavoro ha aggiornato le Faq su quesiti riguardanti il periodo emergenziale che stanno vivendo aziende e lavoratori.

I principali temi trattati dalle FAQ sono:
- formazione in materia di salute e sicurezza
- contratti di lavoro subordinato a termine
- smart-working
- cassa integrazione guadagni
- lavoratori disabili e assistenza a soggetti disabili

Link alle FAQ

SICUREZZA AMBIENTI/COVID 19 - Guida ISS prevenzione legionella negli impianti idrici non utilizzati durante la pandemia
https://www.apiverona.it/sicurezza-ambienticovid-19-guida-iss-prevenzione-legionella-negli-impianti-idrici-non-utilizzati-durante-la-pandemia/

Fonte ISS

Pubblicato sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità una "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici, non utilizzati durante la pandemia COVID-19- Versione del 3 maggio 2020."

Il documento fornisce raccomandazioni tecniche specifiche relative alla prevenzione, controllo e gestione del rischio Legionella negli impianti idrici alla luce dell'emergenza COVID-19.

In questo periodo, infatti, il ristagno dell'acqua e l'uso saltuario di alcuni impianti, potrebbero determinare un grave rischio per la trasmissione della legionellosi.
Il documento è indirizzato ai responsabili/gestori di strutture turistico recettive, edifici civili, e alle autorità preposte alla tutela della salute.

Le indicazioni contenute nel documento sono ad integrazione di quanto già indicato per le suddette strutture nelle linee guida nazionali per la prevenzione e il controllo della legionellosi e in accordo con il DL.vo 81/2008 e i dettami del DM 14 giugno 2017 inerente i piani di sicurezza dell'acqua.

SICUREZZA LAVORO- Procedure operative rischioRadiazioni Ottiche Artificiali ROA
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-procedure-operative-rischioradiazioni-ottiche-artificiali-roa/

Fonte Portale Agenti Fisici

Pubblicato sul sito web del Portale Agenti Fisici (PAF) un documento tecnico che analizza l'emissione di radiazione ultravioletta da lampade germicide e da cappe sterili da laboratorio.

Le lampade di questo tipo sono caratterizzate da una emissione nel campo degli UV-C, alla lunghezza d'onda di 253nm.

A tale lunghezza d'onda la radiazione è in grado di modificare il DNA/RNA dei microorganismi rendendoli incapaci di riprodursi o di essere dannosi. A tali lunghezze d'onda sono prevedibili anche effetti per l'uomo, in particolare nel campo delle lunghezze d'onda da 100 a 280nm sono possibili foto-cheratite e foto-congiuntivite a carico del sistema oculare e invecchiamento cutaneo accelerato, eritema o tumori della pelle.

Per valutare l'entità del rischio è fondamentale considerare anche la distanza di osservazione e l'intensità di emissione della sorgente. Nel documento del PAF vengono analizzate le emissioni tipiche di tali sorgenti misurate a varie distanze.

I risultati mostrano come effettivamente in alcune situazioni può sussistere un rischio, quindi devono essere messe in pratica delle procedure attente di gestione dello stesso.

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - INAIL, online la versione integrale del video sul Protocollo tra le parti sociali
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-covid-19-inail-online-la-versione-integrale-del-video-sul-protocollo-tra-le-parti-sociali/

Fonte www.inail.it

Pubblicata sul portale Inail la raccolta dei 14 brevi filmati che raccontano, per punti e in modo schematico, i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misureper il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro", sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile, per la ripresa in sicurezza delle attività lavorative. A ripartenza ormai avviata e con la necessità di mantenere alta l'attenzione in una fase in cui l'emergenza pandemica non è ancora cessata, il video è pubblicato ora in versione integrale.

Il Protocollo contiene previsioni di carattere generale, articolate in tredici punti (più una parte introduttiva) e dirette a tutelare salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del nuovo Coronavirus. L'obiettivo è agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure di contrasto alla diffusione del virus. La suddivisione del documento è rispecchiata nel video, che affronta gli aspetti della vita lavorativa all'interno dell'azienda, alla luce delle problematiche e delle difficoltà generate dalla possibile esposizione al rischio contagio.

I temi trattati sono:
- informazione ai lavoratori e ingresso nel luogo di lavoro,
- gestione degli spazi comuni, come mense e spogliatoi,
- indicazioni su pulizia, igiene e sanificazione,
- utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
- sorveglianza sanitaria,
- gestione di una persona sintomatica in azienda,
- aggiornamento e verifica delle misure contenute nel Protocollo.

Questi gli argomenti illustrati nei singoli capitoli, ora nel video in versione integrale. Filo conduttore dei temi trattati è la necessità che le imprese, nello svolgimento delle attività produttive, rispettino i protocolli anti-contagio per contrastare la diffusione del virus. Anche attraverso una nuova organizzazione che utilizzi lo smart working come strumento di prevenzione, turni e rimodulazione dei livelli produttivi.

SICUREZZA LAVORO - Lavoro agile in situazioni emergenziali, applicazione di un modello "ibrido" tra lavoro agile e telelavoro
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-lavoro-agile-in-situazioni-emergenziali-applicazione-di-un-modello-ibrido-tra-lavoro-agile-e-telelavoro/

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall'INAIL un documento che analizza le caratteristiche del lavoro agile e del telelavoro, le differenti modalità di svolgimento, le affinità. Vengono definiti entrambi:
- il telelavoro è una forma volontaria di lavoro a distanza, nell'ambito, per quanto di nostro interesse, di un rapporto di lavoro subordinato, che incide sugli aspetti organizzativi dell'attività lavorativa, il cosiddetto decentramento produttivo.

- Il lavoro agile è una modalità esecutiva del rapporto di lavoro subordinato, basata essenzialmente su un obbligo di risultato che si realizza attraverso un accordo scritto tra le parti (datore di lavoro e lavoratore)".

Il lavoro a distanza è stato uno degli strumenti individuati dal governo come ausilio indispensabile nella realizzazione delle misure di contenimento, nel contesto della pandemia generata dal COVID-19.

L'esperienza diffusa del lavoro agile, attuata con modalità straordinarie nella "pratica" emergenziale, ha concorso a una notevole diminuzione del rischio di esposizione al virus per una fascia estesa della popolazione ma ha anche costituito uno scenario nuovo in cui pensare il lavoro, anche in contesti in cui non era ipotizzabile la trasformazione a distanza delle modalità e delle forme dei rapporti di lavoro in relazione a tempo, luogo, strumenti dell'attività lavorativa.

Link al documento
Lavoro agile in situazioni emergenziali - Applicazione di un modello "ibrido" tra lavoro agile e telelavoro

SICUREZZA LAVORO/COVID 19 - Lavoro agile, fase 3, ulteriori disposizioni attuative per il contenimento dell'emergenza
https://www.apiverona.it/lavoro-agileinail-coronavirus-fase-3-ulteriori-disposizioni-attuative-per-il-contenimento-dellemergenza/

Fonte INAIL

Con il D.P.C.M. 11 giugno 2020 sono previste ulteriori disposizioni attuative del d.l. 19/ 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del d.l. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'intero territorio nazionale.

Per le attività si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l'utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Devono essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, strumenti di protezione individuale e incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Per il lavoro agile INAIL mette a disposizione il modello di informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, Legge 22 maggio 2017 n. 81) ove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

SALUTE/COVID 19 - App Immuni: disponibile negli store di Apple e Google
https://www.apiverona.it/salutecovid-19-app-immuni-disponibile-negli-store-di-apple-e-google/

Fonte Ministero Salute

L'app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google, è scaricabile dal primo giugno. Si tratta di un innovativo supporto tecnologico che si affianca alle iniziative già messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del virus Covid-19. È stato sviluppato nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy.

Dotarsi da adesso dell'app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio. I servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell'app. A cominciare saranno da lunedì 8 giugno le Regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia.

Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito immuni.italia.it. Per chiarimenti cittadini e operatori sanitari possono rivolgersi anche al numero verde **800 91 24 91**, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Si sottolinea che l'applicazione non è direttamente scaricabile via email o SMS. Immuni serve agli utenti di telefoni cellulari che hanno attivato l'applicazione per ricevere notifica di eventuali esposizioni al Coronavirus. Nell'intero sistema dell'app non sono presenti né saranno registrati nominativi e altri elementi che possano ricondurre all'identità della persona positiva o di chi abbia avuto contatti con lei, bensì codici alfanumerici. L'impiego dell'applicazione, volontario, ha lo scopo di aumentare la sicurezza nella fase di ripresa delle attività. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 e le società pubbliche Sogei e PagoPa.

Base di lavoro per la realizzazione dell'app, il codice messo gratuitamente a disposizione dello Stato da parte della società Bending Spoons. Il sistema è stato sviluppato anche grazie a un'approfondita interlocuzione con il Garante per la protezione dei dati personali e riservando massima attenzione alla privacy.

Gli utenti di cellulari che decidono di scaricare l'applicazione contribuiscono a tutelare sé stessi e le persone che incontrano. Se sono entrati in contatto con soggetti successivamente risultati positivi al tampone, verranno avvisati con una notifica dell'app. Ciò consentirà loro di rivolgersi tempestivamente al medico di medicina generale per ricevere le indicazioni sui passi da compiere. Quando le strutture sanitarie e le Asl riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso, potranno, con i loro operatori sanitari, inserire un codice nel sistema. A questo punto il sistema invierà la notifica agli utenti con i quali il caso positivo è stato a stretto contatto.
La pandemia si sconfigge soprattutto con i comportamenti individuali, lavandosi le mani, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando la mascherina.

A queste buone prassi comportamentali si aggiunge adesso l'App Immuni: un aiuto tecnologico per tenere lontano il Covid-19 da noi e dalle persone che amiamo. Per scaricare l'App gratuitamente negli store di Apple e Google: immuni.italia.it/download
Per informazioni Numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20

NEWS AREA TECNICA

ADR TRASPORTO MERCI PERICOLOSE - Accordi in deroga ADR, Ministero dei trasporti
https://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-accordi-in-deroga-adr-ministero-dei-trasporti/

Pubblicato sul sito del Ministero dei trasporti il riferimento alla sottoscrizione di alcuni accordi multilaterali in tema di trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e per ferrovia (RID) per estendere la validità di alcune certificazioni prescritte nell'ambito dei Paesi sottoscrittori.

In particolare:

M324 e RID 1/2020: validi fino al 30 novembre 2020 i certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR) nonché dei certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, aventi scadenza tra il 1° marzo ed il 1° novembre 2020

M325 e RID 2/2020: certificati di approvazione dei veicoli ADR; validi fino al 30 agosto 2020 i certificati aventi scadenza tra il 1° marzo ed il 1° novembre 2020; le ispezioni tecniche necessarie per ottenere tale certificato dovranno essere svolte prima del 1° settembre 2020

controlli intermedi e periodici sulle cisterne ADR e RID: validi fino al 30 agosto 2020 le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne in scadenza tra l'1 marzo e l'1 agosto 2020; i controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima del 1° settembre 2020

M326 e RID 3/2020: controlli periodici sui recipienti a pressione e recipienti criogenici chiusi, per alcuni gas della Classe 2; è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero di gas. Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1002, UN 1013, UN 1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157. Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977. Lo speditore dovrà riportare nel documento di trasporto la seguente dicitura: "Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)" o "Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)"

M327 e RID 4/2020: controlli intermedi e periodici cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli "UN": validi fino al 31 agosto 2020 i controlli periodici e o intermedi delle cisterne mobili e dei Contenitori Gas ad Elementi Multipli (CGEM) "UN", di cui al capitolo 6.7 ADR o RID, in scadenza tra l'1 marzo e l'1 agosto 2020. I controlli intermedi o periodici dovranno essere svolti prima dell'1 settembre 2020. Lo speditore dovrà riportare nel documento di trasporto la seguente dicitura: "Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M327)" o "Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 04/2020)"

AEE - Aggiornamento normativo, D.Lgs. 42/2020
https://www.apiverona.it/aee-aggiornamento-normativo-d-lgs-422020/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 dell'8 giugno 2020 il D.Lgs. 12 maggio 2020 n. 42 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche."

Il provvedimento, in vigore dal 23 giugno 2020, estende la deroga al divieto di usare alcune sostanze pericolose (ex allegato II) anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento o al potenziamento delle capacità delle apparecchiature elettroniche immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 (Aee non soggette alla precedente direttiva 2002/95/Ce e invece ora soggette alla direttiva 2011/65/Ue).

AMIANTO - Riconoscimento e caratterizzazione di materiali contenenti amianto mediante analisi d'immagine iperspettrale, opuscolo Inail
https://www.apiverona.it/amianto-riconoscimento-e-caratterizzazione-di-materiali-contenenti-amianto-mediante-analisi-dimmagine-iperspettrale-opuscolo-inail/

Fonte Inail

L'amianto e i Materiali Contenenti Amianto (MCA) sono stati largamente utilizzati su tutto il territorio nazionale fino agli anni '90 poiché l'Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori ed utilizzatori mondiali di tale sostanza e di MCA.

Al fine di agevolare le attività di mappatura e riconoscimento dei MCA sono state sviluppate e messe a punto nuove procedure di riconoscimento e caratterizzazione mediante l'impiego di tecnologie innovative non invasive e non distruttive. In particolare, nel presente lavoro vengono illustrate procedure per la mappatura 2D delle superfici mediante imaging iperspettrale (HSI).

Si riportano dati di campioni analizzati di differenti tipologie di MCA, caratterizzati da matrici di diversa natura (cementizie, resinoidi, cellulosiche, etc.) e provenienza (da cantieri di bonifica in diverse Regioni) e dalla presenza di differenti tipologie di minerali di amianto (crisotilo, crocidolite, amosite, tremolite, antofillite, actinolite).

IMPIANTI TERMICI - Nuove disposizioni in merito al risparmio energetico
https://www.apiverona.it/impianti-termici-nuove-disposizioni-in-merito-al-risparmio-energetico/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 10 giugno 2020 il D.Lgs. 10 giugno 2020 n. 48 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica."

Il decreto in questione, in vigore dall'11 giugno 2020, modifica la precedente normativa sul rendimento energetico nell'edilizia per quanto riguarda le finalità; le definizioni; l'adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica; l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici degli edifici; i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia; l'istituzione del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Le ulteriori disposizioni tengono conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

INAIL/COVID 19 - Revoca Bando Isi 2019
https://www.apiverona.it/inailcovid-19-revoca-bando-isi-2019/

Fonte www.inail.it

L'art. 95, comma 5, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 revoca il Bando Isi 2019.
Il bando di finanziamento ISI 2019, già pubblicato nella GURI, parte prima, serie generale n. 297 del 19 dicembre 2019, è revocato, dal comma 5 dell'articolo 95 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 pubblicato sul supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 recante

"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

Le risorse economiche che si rendono disponibili sono destinate al finanziamento di misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

Sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all'asse 5 di Isi 2019 provenienti dal fondo agricoltura istituito con la legge 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell'avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli.

Sono pubblicati entro il 30 giugno 2020 gli aggiornamenti inerenti l'avvio delle iniziative che l'Istituto intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all'avvio della procedura Isi Agricoltura 2019-2020.

MARCATURA CE - Compatibilità elettromagnetica, elenco riferimenti norme armonizzate
https://www.apiverona.it/marcatura-ce-compatibilita-elettromagnetica-elenco-riferimenti-norme-armonizzate/

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 18 maggio 2020 n. 155 la Decisione del 15 maggio 2020 n. 660.

Tale provvedimento, in vigore dal 18 maggio 2020, modifica il precedente elenco dei riferimenti delle norme armonizzate applicabili alla Direttiva compatibilità elettromagnetica.

PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica attività ricettive turistico alberghiere
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-regola-tecnica-attivita-ricettive-turistico-alberghiere/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2020 n. 57 il DM del Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 con il quale vengono aggiornate le disposizioni relative al "Codice di prevenzione incendi" ex DM 3 agosto 2015 e DM 9 agosto 2016 per la parte relativa alle attività ricettive turistico-alberghiere.

In particolare viene aggiornata la precedente regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle attività ricettive turistico-alberghiere, allineandola alle modificazioni intercorse nel Codice di prevenzione incendi entrato il vigore il 1°novembre 2019.

PREVENZIONE INCENDI – Nuova norma tecnica per le autorimesse (DM 15/05/2020)
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-nuova-norma-tecnica-per-le-autorimesse-dm-15052020/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 23 maggio 2020 il Decreto 15 maggio 2020 recante "Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa."

Il Ministero dell'Interno ha sostituito nuovamente la regola tecnica di prevenzione incendi per le autorimesse; la regola tecnica si applica alle autorimesse con superficie complessiva superiore ai 300 m2. Non comporta adeguamenti per quelle che alla data di entrata in vigore:
"a) siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti".

Abrogati i decreti del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 e del Ministro dell'interno 22 novembre 2002. Per le modifiche e gli ampliamenti dei locali esistenti si applica l'art. 2, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Il nuovo capitolo V.6 – autorimesse, dal 19 novembre 2020 sostituisce interamente quello previsto nel capitolo V (regola tecnica verticale) del Decreto che regolamenta le nuove norme tecniche di prevenzione incendi (2), è costituito dai punti:
V 6.1 – campo di applicazione;
V 6.2 – definizioni;
V 6.3 – classificazioni;
V 6.4 – valutazione del rischio di incendio;

V. 6.5 – strategia antincendio:
reazione al fuoco (sotto punto V.6.5.1);
resistenza al fuoco (sotto punto V.6.5.2);
compartimentazione (sotto punto V.6.5.3);
esodo (sotto punto V.6.5.4);
gestione della sicurezza antincendio (sotto punto V.6.5.5);
controllo dell'incendio (sotto punto V.6.5.6);
controllo di fumi e calore (sotto punto V.6.5.7);
sicurezza impianti tecnologici e di servizio (sotto punto V.6.5.8);
V. 6.6 – metodi:
*) scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio (sotto punto V.6.6.1);
V. 6.7– riferimenti.

PREVENZIONE INCENDI – Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-aggiornamento-normativa/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2020 n. 57 il DM Ministero Interno 14 febbraio 2020 con il quale vengono aggiornate le disposizioni relative al "Codice di prevenzione incendi"

- per la parte relativa alle attività scolastiche.
- per la parte relativa alle attività d'ufficio con oltre 300 occupanti
- per la parte relativa alle attività commerciali con vendita ed esposizione di beni con superficie lorda superiore a 400 mq.

Il provvedimento è in vigore dal 5 aprile 2020.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020 n. 98 il DM Ministero Interno del 6 aprile 2020 con il quale viene approvata la nuova norma tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido, che può essere adottata in sostituzione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 29 aprile 2020, si applica agli asili nido aventi oltre 30 persone presenti ed esistenti alla data del 29 aprile 2020 o di nuova realizzazione, in sostituzione delle vigenti norme di prevenzione incendi.

PREVENZIONE INCENDI - Impianti di climatizzazione inseriti in determinate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, DM 10 03 2020
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-impianti-di-climatizzazione-inseriti-in-determinate-attivita-soggette-ai-controlli-di-prevenzione-incendi-dm-10-03-2020/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2020 n. 73 il Dm Ministero Interno 10 marzo 2020 contenente disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti in determinate attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 18 giugno 2020, si applica alle attività concernenti la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione (contenenti fluidi refrigeranti infiammabili o infiammabili e tossici) sia nuovi che quelli esistenti, ed inseriti nelle seguenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: edilizia scolastica, attività ricettive turistico – alberghiere, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, strutture sanitarie pubbliche e private, edifici e/o locali destinati ad uffici, attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.

Dal 18 giugno 2020 è consentito l'impiego negli impianti di climatizzazione inseriti nelle citate attività, sia nuove che quelle esistenti, dei fluidi classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817 "Refrigerants - designations and safety classification" o norme equivalenti, fermo restando l'obbligo della relativa progettazione, installazione, esercizio e manutenzione da effettuarsi secondo la regola dell'arte.

SICUREZZA PRODOTTI/COVID 19 - Prodotti disinfettanti non conformi
https://www.apiverona.it/sicurezza-prodotticovid-19-prodotti-disinfettanti-non-conformi/

Fonte Echa – Commissione Europea

Con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e l'incremento della richiesta di disinfettanti, gli Stati Membri, in accordo con l'Unione Europea e l'ECHA, hanno applicato deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'immissione sul mercato di prodotti biocidi, a norma dell'art.55 del Regolamento Biocidi (BPR).

Molte aziende si sono convertite e hanno iniziato a produrre prodotti disinfettanti, così da renderli disponibili a tutti i cittadini nel minor tempo possibile. ECHA e la Commissione europea hanno affiancato gli Stati Membri nella gestione di tali deroghe, pubblicando delle guide e degli orientamenti e sottolineando la differenza tra cosmetico e prodotto biocida. In particolare la Commissione europea ha sottolineato come non sia opportuno affiancare ad un prodotto cosmetico un *claim* di tipo biocida, in quanto il cosmetico deve avere come principale funzione quella di detergere e non di disinfettare.

Tuttavia 20 Stati Membri hanno denunciato l'aumento sul mercato di disinfettanti per le mani non conformi, per vari motivi: l'assenza dell'autorizzazione richiesta dal Regolamento Biocidi; l'assenza di un'opportuna etichettatura di pericolo; una formulazione inefficace contro il virus, ad esempio, a causa delle basse concentrazioni di principio attivo contenuto.

Gli Stati Membri hanno rafforzato ispezioni e controlli, anche di vendite online, al fine di individuare tali prodotti e ritirarli dal mercato. Le autorità competenti nazionali danno comunicazione delle azioni intraprese al Rapid Alert System for Non-Food Product (RAPEX), che fa capo al Ministero Sviluppo economico.

APPROFONDIMENTI

PREVENZIONE INCENDI - Gestione sicurezza e operatività antincendio, opuscolo INAIL
https://www.apiverona.it/prevenzione-incendi-gestione-sicurezza-e-operativita-antincendio-opuscolo-inail/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile sul proprio sito dall'INAIL un opuscolo recante "Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi: GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, OPERATIVITÀ ANTINCENDIO".

Come noto, il 'Codice di prevenzione incendi', nella sezione S 'Strategia antincendio', prevede dieci capitoli dedicati alle Misure di riduzione del rischio di incendio. Il capitolo S.5 del Codice è dedicato alla Gestione della sicurezza antincendio mentre il capitolo S.9 è rivolto all'operatività antincendio.

La pubblicazione dell'INAIL contiene alcune applicazioni inerenti lo studio della Gestione della sicurezza e dell'operatività antincendio, evidenziando come tali misure risultino essenziali ai fini dell'efficacia della strategia antincendio prescelta in relazione all'attività esaminata.

INDICE
Prefazione
Obiettivi
1. Introduzione
2. Le soluzioni fornite dal Codice - la misura antincendio S.5
3. Gestione della sicurezza antincendio
4. La revisione del Codice: ricadute sulla GSA
5. Le soluzioni fornite dal Codice - la misura antincendio S.9
Caso studio 1: edificio civile destinato ad uffici
Descrizione
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Definizioni e peculiarità progettuali
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
GSA in esercizio
GSA in emergenza
Studio della Operatività antincendio (S.9)
Considerazioni a commento
Caso studio 2: edificio storico destinato a dipartimento universitario
Descrizione 58
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Definizioni e peculiarità progettuali
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
GSA in esercizio
GSA in emergenza
Sorveglianza e monitoraggio
Piano manutentivo dell'attività
Studio della Operatività antincendio (S.9)

Considerazioni a commento
Caso studio 3: edificio ad uso uffici e terziario
Descrizione
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Definizioni e peculiarità progettuali
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
Le figure coinvolte
La gestione dell'esodo
Identificazione e valutazione dei pericoli ai fini della redazione del PE
Preparazione all'emergenza
Esercitazioni periodiche e prove di evacuazione
Procedure di emergenza
Sicurezza delle squadre di soccorso
Controllo operativo
Verifica del massimo affollamento previsto
Gestione delle modifiche
Controllo delle prestazioni
Formazione e addestramento degli AE
Manutenzione dei sistemi di sicurezza antincendio
Controllo e Revisione
Considerazioni a commento
Caso studio 4: piano di emergenza per un edificio civile destinato ad uffici
Descrizione
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Definizioni e peculiarità progettuali
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
Le figure coinvolte
Descrizione dell'attività ai fini della GSA
Gestione dell'emergenza
GSA in esercizio
Piano d'emergenza
Comportamenti da adottare durante l'incendio
GSA in emergenza
Considerazioni a commento
Caso studio 5: gestione della sicurezza antincendio e operatività antincendio di tipo avanzato
Descrizione
Studio della problematica di sicurezza antincendio
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
Attribuzione del livello di prestazione alla misura antincendio - criteri generalmente accettati
Attribuzione di un livello di prestazione differente da quello proposto
Dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio
Gestione della sicurezza antincendio di tipo avanzato
Studio della Operatività antincendio (S.9)
Operatività antincendio di tipo avanzato
Considerazioni a commento
Caso studio 6: attività 73 - verifica irraggiamento nei punti di raccolta e nei punti di attesa soccorsi
Descrizione
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Definizioni e peculiarità progettuali

Descrizione della rete di adduzione del gas metano
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
Analisi dei fenomeni di jet fire sulle tubazioni metano esterne ai reparti
Definizione della metodologia di analisi del jet fire
Studio bibliografico - soglie di pericolo e livelli di irraggiamento
Calcolo della lunghezza della fiamma del jet fire con procedimento analitico
Conclusioni
Analisi dei fenomeni di irraggiamento nei punti di raccolta
Scelta dei modelli di calcolo
Criteri e modalità di verifica
Analisi nel punto di raccolta tipo
Conclusioni
Considerazioni a commento
Caso studio 7: edificio adibito ad uffici e autorimesse di pertinenza
Descrizione
Contestualizzazione dell'attività in relazione alla prevenzione incendi
Obiettivi dello studio
Studio del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (S.5)
Descrizione della GSA in fase di Valutazione Progetto
Descrizione della GSA in fase di SCIA Antincendio
Considerazioni a commento
Caso studio 8: sistema di gestione della sicurezza antincendio per una struttura sanitaria
Premessa
Obiettivi dello studio
I differenti approcci di sistema
1 Contesto dell'organizzazione e scopo del Sistema di Gestione
2 Valutazione dei rischi e situazione relativa al programma di adeguamento
3 Organizzazione del personale
4 Controllo operativo delle successive fasi di adeguamento
5 Gestione delle modifiche
6 Pianificazione di emergenza
7 Sicurezza delle squadre di soccorso
8 Controllo delle prestazioni
9 Manutenzione dei sistemi di protezione
10 Controllo e revisione del sistema di gestione
11 Elenco dei documenti che fanno parte del SG
12 Allegati (stralci esemplificativi)
Considerazioni a commento
Appendice
Sistema o impianto a disponibilità superiore
Premessa
Impianto automatico di controllo e alimentazione idrica antincendio a disponibilità superiore
Impianto di controllo dell'incendio a disponibilità superiore: approfondimento
Raccomandazione

Link Gestione della sicurezza e operatività antincendio